



# **COMUNE DI CASTIGLIONE FIORENTINO**

**Provincia di Arezzo**

**REGOLAMENTO  
PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE  
(ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023)**

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 29/07/2025

## Sommario

<b>CAPO I Principi generali</b> .....	3
Art. 1 - Oggetto e finalità .....	3
Art. 2 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche.....	3
Art. 3 - Destinatari.....	4
Art. 4 - Gruppo di lavoro.....	5
Art. 5 - Limite soggettivo dell'incentivo .....	6
Art. 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo .....	6
Art. 7 - Centrali di committenza. ....	6
Art. 8 - Quota del 20 per cento .....	7
<b>CAPO II Incentivo per lavori</b> .....	8
Art. 9 - Graduazione della misura incentivante .....	8
Art. 10 - Disciplina delle varianti .....	8
Art. 11 - Ripartizione dell'incentivo in presenza di affidamenti diretti.....	8
Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	9
<b>CAPO III affidamenti di servizi e forniture</b> .....	10
Art. 13 - Graduazione della misura incentivante .....	10
Art. 14 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	10
<b>CAPO IV Norme comuni</b> .....	11
Art. 15 - Principi in materia di valutazione .....	11
Art. 16 - Attività articolate e singole.....	12
Art. 17 - Riduzione dell'incentivo nel caso di incremento dei costi o dei tempi di esecuzione. ....	12
Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo .....	13
<b>CAPO V disposizioni transitorie e finali</b> .....	14
Art. 19 - Entrata in vigore .....	14
Art. 20 - Informazione e confronto.....	14

*Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.*

*All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n.36/2023, è menzionato come "Codice"*

## **CAPO I**

### **Principi generali**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77, di seguito "Codice", e si applica nel caso di affidamento di lavori pubblici, di servizi e di forniture effettuato successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. 36/2023, anche nel caso in cui il procedimento di realizzazione dell'opera abbia avuto inizio prima dell'entrata in vigore del presente atto, sempre che gli incentivi stessi siano presenti all'interno dei Quadri Economici degli interventi.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione, nel rispetto del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice e a ridurre il ricorso a professionisti esterni.

#### **Art. 2**

##### **Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche**

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 3, c. 2 del presente Regolamento, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 (Codice) e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. Il presente regolamento si applica a tutte le procedure e non solo all'appalto. In particolare, sono remunerate anche le attività tecniche relative agli affidamenti diretti e alle forme di partenariato pubblico privato.
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali con esclusione del contributo IRAP, la cui copertura è separatamente prevista nel quadro economico, in quanto obbligo di legge a carico dell'Ente. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
4. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

- a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 4, per una quota dell'80%;
- b) alle finalità di cui al successivo art. 8, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.
6. L'Amministrazione garantisce la copertura assicurativa per i dipendenti coinvolti nelle attività tecniche, come previsto dalla disciplina vigente sui contratti pubblici. Il responsabile del servizio interessato verifica, per ogni affidamento, la corretta attivazione di tale copertura.

### **Art. 3**

#### **Destinatari**

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, c. 4, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
- responsabile unico del progetto - RUP;
  - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
  - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento;
  - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
  - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  - redazione del progetto esecutivo;
  - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
  - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
  - predisposizione dei documenti di gara;
  - direzione dei lavori;
  - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
  - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
  - direzione dell'esecuzione;

- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

#### **Art. 4**

##### **Gruppo di lavoro**

1. Il Responsabile del Servizio individua con apposito atto, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle

tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto tramite apposita relazione riferita a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

## **Art. 5**

### **Limite soggettivo dell'incentivo**

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 8.

## **Art. 6**

### **Esclusione dalla disciplina dell'incentivo**

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
  - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - b) i lavori di importo inferiore a euro 10.000,00;
  - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 20.000,00;
  - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
  - e) i lavori in amministrazione diretta.

## **Art. 7**

### **Centrali di committenza**

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stesa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 5% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 3, co. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui

funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

## **Art. 8**

### **Quota del 20 per cento**

1. La quota di cui all'art. 2, c. 4, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 5, c. 1;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile;
- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.

Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture (c.d. BIM – Building Information Modeling);
- l'implementazione della strumentazione idonea ai rilievi, tracciamenti e quant'altro necessari ad implementare le banche dati al controllo e la conoscenza del territorio;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento a nuovi pc e software idonei alla progettazione delle opere pubbliche;

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

**CAPO II**  
**Incentivo per lavori**

**Art. 9**

**Graduazione della misura incentivante**

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

<b>LAVORI</b>	
<b>IMPORTO POSTO A BASE DI GARA</b>	
Sino a 1.000.000,00 euro	percentuale del 2 %
da euro 1.000.001,00 a 1.500.000,00 (importo di cui al punto precedente)	percentuale del 1.5%
da euro 1.500.001,00 all'importo uguale o inferiore alla soglia comunitaria	percentuale del 1.0%
importo superiore alla soglia comunitaria	percentuale del 0.75%

**Art. 10**

**Disciplina delle varianti**

1. E' ammesso l'incremento dell'incentivazione per funzioni tecniche solo qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario redigere una perizia di variante e suppletiva connotata da particolare complessità, con incremento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del Responsabile, su proposta del RUP, che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.

2. L'incentivo è previsto anche per le procedure dichiarate urgenti che richiedano l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture ai sensi dell'art. 140 del Codice.

**Art. 11**

**Ripartizione dell'incentivo in presenza di affidamenti diretti**

1. Nel caso di affidamenti diretti, tutte le attività già eseguite riconducibili al gruppo di lavoro e la sua

costituzione sono ratificate all'interno dell'atto di affidamento.

2. In tal caso l'incentivo è riconosciuto per le sole funzioni indicate nelle tabelle dei successivi artt. 12 e 14 ritenute compatibili e pertinenti, in ragione della complessità dell'acquisto e dell'iter di affidamento adottato.
3. Nell'ipotesi in cui non sia prevista una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le relative percentuali sono suddivise in parti uguali tra i componenti del gruppo di lavoro.

## Art. 12

### Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

FUNZIONI/ATTIVITÀ		PERCENTUALE
1	Programmazione spesa per investimenti	4%
	RUP	80%
	Collaboratore	20%
2	Responsabile Unico di Progetto	30%
	Per la fase di affidamento	80%
	Per le fasi di programmazione, progettazione e esecuzione	20%
3	Collaboratori all'attività del RUP	10%
	Per le attività tecniche relative all'intervento di cui:	
	Per supporto alle procedure di gara (revisione amministrativa del capitolato speciale d'appalto)	80%
	Per la revisione dello schema di contratto	20%
4	Redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e/o esecutivo	14%
5	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3%
6	Verifica del progetto ai fini della validazione	3%
	Per il verificatore/Rup	80%
	Collaboratore al Rup	20%
7	Direzione lavori	25%
8	Collaboratori alla direzione lavori	5%
9	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	3%
10	Collaudo tecnico amministrativo/statico	3%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della

corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono suddivise in parti uguali tra i componenti del gruppo di lavoro.

### **CAPO III**

#### **Affidamenti di servizi e forniture**

#### **Art. 13**

##### **Graduazione della misura incentivante**

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

SERVIZI E FORNITURE	
IMPORTO POSTO A BASE DELLA PROCEDURA	
Da 20.000,01 all'importo uguale o inferiore alla soglia comunitaria	percentuale del 2 %
sopra la soglia comunitaria e fino a euro 1.000.000,00	percentuale del 1,5%
importi superiori a 1.0000.000,01	percentuale del 1 %

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 14, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente con esclusione del contributo IRAP.

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

#### **Art. 14**

##### **Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

FUNZIONI/ATTIVITÀ		PERCENTUALE
1	Programmazione spesa per investimenti	5%
	RUP	80%
	Collaboratore	20%
2	Responsabile Unico di Progetto	22%
	Per la fase di affidamento	80%
	Per le fasi di programmazione, progettazione e esecuzione	20%
3	Collaboratori all'attività del RUP	30%
	Per le attività tecniche relative all'intervento di cui:	
	Per supporto alle procedure di gara (revisione amministrativa del capitolato speciale d'appalto)	80%
	Per la revisione dello schema di contratto	20%
4	Predisposizione atti di gara	22%
	Redazione disciplinare/lettera di invito	80%
	Redazione della modulistica di gara	20%
5	Direzione dell'esecuzione	16%
	Direttore dell'esecuzione	80%
	Collaboratori alla direzione lavori	20%
6	Verifica di conformità	5%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono suddivise in parti uguali tra i componenti del gruppo di lavoro.

## CAPO IV

### Norme comuni

#### Art. 15

#### Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
  - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
  - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
  - della competenza e professionalità dimostrate;

- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
  3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile è supportata da idonei elementi valutativi, come previsto dal successivo art. 18.
  4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

## **Art. 16**

### **Attività articolate e singole**

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

## **Art. 17**

### **Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione**

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non viene corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella sottostante.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non siano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile Unico del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato

delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella seguente tabella.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

## **Art. 18**

### **Liquidazione dell'incentivo**

1. L'incentivo spettante ai componenti del Gruppo di Lavoro è corrisposto dal Responsabile preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche funzioni/attività tecniche svolte dai dipendenti incaricati nel rispetto dei tempi prefissati.

Tale verifica avviene sulla base di una relazione a lui presentata dal RUP in cui sono specificate le attività svolte per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività svolta con riferimento alla tabella di cui agli artt. 12 e 14;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti e senza incrementi dei costi o errori imputabili ai dipendenti incaricati.

**CAPO V**  
**Disposizioni transitorie e finali**

**Art. 19**

**Entrata in vigore**

1. I presenti criteri di ripartizione entrano in vigore dalla data di approvazione e si applicano agli appalti e alle concessioni di lavori, servizi e forniture per i quali è stata avviata la procedura di affidamento a decorrere dal 1° luglio 2023.
2. Per i contratti relativi ai lavori, servizi e forniture pubblici per i quali il bando è stato pubblicato e l'avviso o lettera di invito è stata trasmessa prima del 1° luglio 2023 si applica il regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 290 del 27/12/2021.
3. Nel caso in cui gli allegati del Codice dei Contratti richiamati dal presente regolamento siano abrogati e sostituiti ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, sarà fatto diretto riferimento a quanto previsto dai corrispondenti regolamenti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3 della L. n. 400/1988.
4. Per quanto non disciplinato dai presenti criteri di ripartizione si fa rinvio al D. Lgs. 36/2023 e alle altre disposizioni vigenti in materia.

**Art. 20**

**Informazione e confronto**

1. Il Settore/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.